



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE
STRUTTURA AUSILIARIA DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE**

Assunto il 20/01/2023

Numero Registro Dipartimento 4

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 872 DEL 23/01/2023

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.;
- la Legge regionale n.7/1996 e ss. mm.ii. recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 296 del 15/12/2000”;
- il regolamento regionale del 14 dicembre 2022, n.12 che ha disciplinato la riorganizzazione delle strutture organizzative della Giunta regionale;
- il D. P.G.R. n. 103 del 3 novembre 2022 con il quale l’avv. Eugenia Montilla, Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria, è stata nominata Dirigente Generale del Dipartimento “Segretariato Generale”;

VISTI INOLTRE:

- la Legge Regionale n. 8/02 art. 43, 44 e 45;
- il D.lgs 118/2011;
- la Legge Regionale n. 69 del 27 dicembre 2012 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario”;
- la Legge Regionale n. 50 del 23/12/2022, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2023”;
- la Legge Regionale n. 51 del 23/12/2022, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 713 del 28/12/2022, avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 714 del 28/12/2022, avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;

PREMESSO

- a) che l’art. 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012 n.135, così come modificato dall’articolo 6 dal decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 e dall’art. 17 comma 3 della legge n.124 del 7 agosto 2015, tra l’altro, prevede “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2011, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi ferma restando la gratuità, la durata non potrà essere superiore ad un anno non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere riconosciuti eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti e con le modalità fissati dall’amministrazione interessata”;
- b) che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con circolare n. 6/2014 recante ad oggetto “interpretazione e applicazione dell’art. 5 comma 9 del decreto legge n. 95/2012 come modificato dall’art. 6 del decreto legge n. 90/2014” ha, tra l’altro, specificato che “è consentito alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio generazionale, di personale in quiescenza e, in particolare dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati, per assicurare il trasferimento delle competenze, delle esperienze e la continuità nella direzione degli Uffici”;

- c) che, continua la stessa circolare, “(...) *in considerazione del fine della disposizione dettata nell’interesse dell’amministrazione piuttosto che del soggetto in quiescenza, le amministrazioni conferiranno gli incarichi in esame di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità degli interessati, e non su domanda degli interessati stessi (...)*”;

CONSIDERATO

- che con Legge n. 124 del 07.08.2015 le disposizioni di cui al citato articolo 5 comma 9 del D. L. n. 95/2012 sono state modificate per come dettagliatamente indicato con Circolare del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 4 del 10.11.2015 avente per oggetto” interpretazione e applicazione dell’articolo 5 comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012 come modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015 n. 124 ad integrazione della Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014” (Registrata dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2015, Reg.ne-prev. n.3017);
- che le modifiche indicate chiariscono ulteriormente le modalità cui devono attenersi le pubbliche Amministrazioni nel caso di conferimento di incarichi, a titolo gratuito, a soggetti già lavoratori pubblici collocati in quiescenza;
- che le modifiche, apportate dalla citata Legge n. 124 del 07 agosto 2015 all’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012, ampliano, sempre nel caso di incarico svolto in forma gratuita da personale posto in quiescenza, il precedente limite annuale di durata e del rinnovo o proroga degli incarichi precedentemente assegnati, limitando tale divieto temporale solo ad incarichi Dirigenziali o Direttivi, mentre non è più operante, tale limite, ad incarichi svolti in forma gratuita ed aventi caratteristiche di Collaborazione, per come specificatamente indicato al punto 5 della citata Circolare Ministeriale n. 4/2015 che espressamente recita: *“gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con limite annuale solo per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza.....”*.

DATO ATTO che:

- l’Avv. Francesco Saverio BONACCI, già dipendente presso il Dipartimento “*Organizzazione e Risorse Umane*” – Settore “*Gestione economica e previdenziale del personale*”, è stato collocato in quiescenza a decorrere dal 01/12/2022;
- lo stesso ha prestato per significativo periodo, la propria attività lavorativa presso l’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
- rientra nelle competenze del Dipartimento Segretariato Generale la gestione del flusso informativo e documentale attinente alle interrogazioni e mozioni consiliari, che vede quale attore fondamentale l’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, giusta circolare prot. n. 23268 del 19 gennaio 2022;

PRESO ATTO CHE

- appare importante istituire un sistema di collegamento diretto con l’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, che garantisca la tempestiva conclusione dei procedimenti attinenti alle interrogazioni e mozioni consiliari;
- per la predetta esigenza, in considerazione delle competenze professionali particolarmente qualificate, nonché della specifica esperienza acquisita dall’Avv. Francesco Saverio BONACCI presso l’Ufficio di Gabinetto, potrebbe essere particolarmente utile avvalersi della sua collaborazione a titolo gratuito, anche successivamente al suo collocamento a riposo;
- l’organico assegnato al settore competente è, del resto, oggettivamente e significativamente sottodimensionato, rispetto alla giornaliera mole di lavoro;

DATO ATTO CHE la professionalità acquisita dal dipendente Avv. Francesco Saverio BONACCI è utile all’Amministrazione regionale al fine di mettere a disposizione dell’Ente, l’esperienza e il patrimonio di conoscenza giuridico – tecnico/amministrativa maturati nel corso di anni di servizio svolti con le mansioni di funzionario amministrativo regionale, anche in uffici di diretta collaborazione con il Presidente della Giunta regionale.

RILEVATO che il predetto dipendente ha manifestato la propria disponibilità a svolgere, per il periodo di sei mesi, l'incarico di collaborazione a titolo gratuito per garantire supporto giuridico – tecnico/amministrativo quale collegamento diretto del Dipartimento Segretariato Generale, presso l'ufficio di Gabinetto della Giunta regionale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, dichiarando altresì l'insussistenza di conflitti di interesse allo svolgimento dello stesso;

PRECISATO CHE

ai sensi del vigente testo dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n.95/2012 così come modificato dall'art. 6 del D. L. n. 90/2014 ed ulteriormente modificato con Legge n.124 del 07.08.2015 nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015 emanata appositamente, l'incarico di collaborazione da conferire all'Avv. Francesco Saverio BONACCI è:

1. disposto con durata di 6 (sei) mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto, con possibilità di rescissione unilaterale, con preavviso scritto di trenta giorni;
2. gratuito ed è previsto il solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, per come saranno accertate e comunicate dall'Ufficio di Gabinetto, e, comunque, nell'importo complessivo massimo di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00);
3. regolato da un apposito contratto;
4. rispetto ad esso la responsabilità civile verso terzi è posta a carico dell'Amministrazione.

ATTESTATO CHE:

- l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, risulta assunta con il Decreto n. 250 del 11/01/2023 l'impegno n. 618 del 04/01/2023 sul capitolo U0100310401 del corrente bilancio regionale da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, la necessaria copertura finanziaria, per quanto riguarda le eventuali spese vive oggetto di riconoscimento, per il conferimento dell'incarico di collaborazione a titolo gratuito per personale collocato in quiescenza;

VALUTATE, le motivazioni sopra esposte;

DECRETA

1. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa ai sensi dell'art.5 comma 9, D.L. n.95/2012 per come modificato dall'art.17 comma 3 della Legge 124/2015 all'Avv. Francesco Saverio BONACCI, già dipendente della Giunta Regionale, collocato in quiescenza a decorrere dal 01/12/2022, un incarico di collaborazione a titolo gratuito per 6 (sei) mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto disciplinante il rapporto di collaborazione gratuita;
2. di approvare, per la contrattualizzazione dell'incarico di collaborazione di cui al precedente punto, lo schema di contratto allegato;
3. di dare atto che all'interessato verrà attribuito per il periodo contrattualizzato, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, che saranno accertate e comunicate dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, nell'importo complessivo massimo di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00);
4. di far gravare tali spese sull'impegno n. 618 del 04/01/2023 sul capitolo U0100310401 del corrente bilancio regionale assunto dal Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane", e a demandare allo stesso Dipartimento la liquidazione degli importi eventualmente dovuti a titolo di rimborso delle sole spese vive, nella misura che sarà accertata e comunicata dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, in ogni caso, nel limite massimo di euro 3.500,00;
5. di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e allo stesso dipendente interessato;

6. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Funzionario Istruttore
Patrizio Labardi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Eugenia Montilla
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 4 del 20/01/2023

DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE
STRUTTURA AUSILIARIA DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE

OGGETTO Conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 23/01/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)

Rep. n. del

REGIONE CALABRIA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

(art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90, conv. Legge n. 114/2014 e s.m.i. ed ulteriormente modificato con Legge n. 124 del 07.08.2015 nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015 emanata appositamente)

Il giorno del mese di..... dell'anno presso la sede del
Dipartimento sito in Viale Europa in Località Germaneto c/o "Cittadella Regionale"-
Catanzaro,

TRA

la Regione Calabria, di seguito e per brevità denominata "Regione",
rappresentata nella qualità di Dirigente Generale del
Dipartimento, CF - domiciliato per la carica presso la sede della
Giunta Regionale Cittadella Regionale Loc. Germaneto - Catanzaro

E

Il/la..... (di seguito denominato anche "Collaboratore volontario"), nato/a a
il e ivi residente in C.F. dipendente
della Giunta della Regione Calabria, collocato in pensione a decorrere dal

PREMESSO CHE

1. La Regione Calabria e per essa il Dipartimento con Decreto DG n del, intende acquisire la collaborazione dell'anzidetto Collaboratore volontario, a titolo gratuito, ai sensi del vigente testo dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n.95/2012 così come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 ed ulteriormente modificato con Legge n. 124 del 07.08.2015 nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015 emanata appositamente,
2. Il Collaboratore volontario risulta in possesso dei necessari titoli e di esperienza professionale per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore del Committente, con rapporto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito.

Tutto ciò premesso le parti STIPULANO E CONVENGONO quanto segue

ART. 1 - RICHIAMO

Le dichiarazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il Dirigente Generale del Dipartimento concorda con il Collaboratore di svolgere le proprie prestazioni professionali mettendo a disposizione dell'Ente l'esperienza e il patrimonio di conoscenza maturati nel corso di anni di servizio svolti con le mansioni di funzionario amministrativo regionale, anche in uffici di diretta collaborazione con il Presidente della Giunta regionale
2. che, pertanto, sia opportuno che il/la, temporaneamente e a titolo gratuito ai sensi delle vigenti norme testo dell'art.5, comma 9 del decreto legge n.95/2012 e s.m.i. , fornirà un supporto con le competenze e le esperienze maturate nella gestione delle attività;
3. Il Collaboratore volontario svolgerà la propria prestazione professionale presso la sede della Cittadella Regionale, Dipartimento

ART. 3 - NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

1. Per espressa e consapevole volontà delle parti il Collaboratore volontario opererà quale prestatore d'opera intellettuale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n .95. "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 ed ulteriormente modificato con Legge n. 124 del 07.08.2015 nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015 emanata appositamente,
2. Il Collaboratore volontario svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Dipartimento di appartenenza con le modalità attuative di seguito precisate. Inoltre, potrà svolgere attività libero-professionale per altri committenti, purché la stessa non sia incompatibile con l'interesse del Committente o possa configurare l'ipotesi di concorrenza sleale.

ART. 4 - MODALITÀ ATTUATIVE DEL RAPPORTO

1. Il Collaboratore eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione e reciproca consulenza di correttezza e lealtà con il personale operante all'interno del Dipartimento.
2. Il Collaboratore dichiara che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell'oggetto della professionalità esercitata dallo stesso.
3. L'attività descritta sopra potrà essere svolta mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Collaboratore volontario ma, comunque, la Regione Calabria e per essa il Dipartimento interessato, si impegna a fornire per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, il locale, la postazione e le specifiche attrezzature informatiche. È in ogni caso escluso al Collaboratore volontario l'utilizzo degli automezzi di proprietà o in uso alla Regione Calabria.
4. Il Collaboratore volontario si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'Amministrazione regionale senza vincolo di esclusiva.

ART. 5 - PRESENZA PRESSO IL COMMITTENTE

Il Collaboratore opererà attraverso un coordinamento diretto con l'Ufficio di Gabinetto, secondo le specifiche competenze, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni inderogabili di legge in

materia e dal presente contratto. Tutto senza obbligo di rilevazione della presenza in ufficio.

ART. 6 - RIMBORSI SPESE

1. La Regione Calabria riconoscerà al Collaboratore volontario soltanto eventuali rimborsi di spese, vive. Non si dà luogo ad alcuna ritenuta previdenziale, essendo il Collaboratore volontario già in godimento del trattamento di quiescenza in quanto ex dipendente
2. I rimborsi spese accertate con attestazione delle attività svolte da parte del Dirigente, verranno liquidati ed accreditati al Collaboratore volontario, nell'importo massimo complessivo per i sei mesi di attività, di Euro
3. Il Collaboratore rinuncia ad ogni pretesa o azione volta a ottenere il riconoscimento di qualsiasi ulteriore spettanza economica;

ART. 7 - DURATA

L'incarico è conferito a decorrere da e terminerà il fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso scritto di almeno giorni 30;

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 e.s., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto o impossibilità sopravvenuta del collaboratore volontario di svolgimento delle prestazioni, la Regione Calabria, e per essa il Dipartimento potrà provvedere alla risoluzione del rapporto senza preavviso.

ART. 9 - QUALIFICAZIONE DEL CONSULENTE

Il Collaboratore volontario dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

ART. 10 - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del e.e. e ai lavoratori autonomi) e succ. mod. ed integrazioni. Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell'Amministrazione regionale darà luogo all'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

La responsabilità civile verso terzi è posta a carico della Regione Calabria.

ART. 12 - TUTELA DEI DATI

1. Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto

il Collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.

2. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico - amministrativo o scientifico di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale oggetto del presente contratto dovranno considerarsi strettamente riservati.

ART. 13 - CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Collaboratore dichiara di avere preso visione, sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Codice Etico di condotta dei dipendenti della Giunta della Regione Calabria approvato con dgr n. 244/2014 e s.m.i. e si impegna all'osservanza di quanto previsto dal Piano di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2022-2024 visionabile sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", conscio che la violazione di tali norme è sanzionabile con la risoluzione o decadenza dal rapporto libero-professionale .

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Catanzaro.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per la REGIONE CALABRIA
Il Dirigente Generale

Il collaboratore volontario

.....

Reso in duplice originale in Catanzaro, presso la sede della Giunta della Regione Calabria in data il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.